COMUNE DI CURTI
Protocollo Interno N. 2803/2018 del 23-02-2018
Copia Documento

Comune di Curti
Provincia di Caserta

sindaco
dr. antonio raiano

assessore all'urbanistica
ing. alfonso piscitelli

responsabile servizi tecnici 2
arch. francesca ciancimino

ufficio servizi tecnici 2
geom. antonio ventriglia

Regolamento Comunale per gli arredi esterni e i dehors degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

febbraio 2018

COMUNE DI CURTI
Protocollo Interno N. 2803/2018 del 23-02-2018
Copia Documento

via Piave n.90 – 81040 Curti (CE) – P. IVA: 00454800616 – C.F.: 80005190618 - Tel. 0823/842648 – 842852 – pec: servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA' 4

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 4

ARTICOLO 3 - UBICAZIONE E DIMENSIONI 5

ARTICOLO 4- TIPOLOGIE COSTRUTTIVE 5

ARTICOLO 5 – PAVIMENTAZIONE 7

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE 8

ARTICOLO 7 - PROROGA AUTORIZZAZIONI STAGIONALI 8

ARTICOLO 8 - RINNOVO AUTORIZZAZIONI ANNUALI 8

ARTICOLO 9 – DANNI ARRECATI E GARANZIE 9

ARTICOLO 10 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA 9

ARTICOLO 11 - ATTIVITA' 9

ARTICOLO 12 - ORARIO 10

ARTICOLO 13- SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE 10

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 10

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 11

ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE 11

COMUNE DI CURTI
Protocollo Interno N. 2803/2018 del 23-02-2018
Copia Documento

via Piave n.90 – 81040 Curti (CE) – P. IVA 04548000616 – C.F.: 80005190618 – Tel. 0823/842648 – 842852 – pec: servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

Con il presente regolamento si intende disciplinare l'occupazione del suolo pubblico, privato con servitù di uso pubblico o privato mediante *dehors*, che non costituiscono in nessun caso volume urbanistico, al fine di potenziare la qualità dei pubblici esercizi di somministrazione con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela. Il tema dei *dehors* e del loro inserimento nel contesto urbano deve assumere la giusta valenza qualitativa rispetto ad una modalità attuativa meramente legata agli aspetti di occupazione di suolo pubblico, ed in tal senso, in analogia all'illuminazione, alle pavimentazioni, al verde, esso deve diventare parte di un progetto integrato allo spazio urbano. L'idea dell'arredo di uno spazio aperto di relazione, nel quale prevale l'atmosfera della strada, della piazza, presuppone l'attenta e misurata valutazione, qualora non richieste da motivi di sicurezza (protezione dal traffico veicolare, spazi adiacenti ad aree di sosta) di tutte quelle componenti come fioriere, barriere trasparenti, pedane, sedie, tavoli, ombrelloni che possono fungere da elementi di disturbo rispetto all'armonia della scena urbana della città. Il presente regolamento ha l'obiettivo di fornire un documento operativo che, sulla scorta delle disposizioni vigenti, riordina la materia delle concessioni di suolo afferenti a pubblici esercizi per essere utilizzate quali spazi di soggiorno all'aperto per la somministrazione di alimenti e bevande. La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale a tutti i dehors posti all'esterno degli esercizi pubblici, ubicati su spazi pubblici e/o privati. La somministrazione all'aperto sarà consentita purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle fasce orarie protette, in conformità delle norme di settore. Detto strumento fornisce i criteri formali e funzionali affinché le installazioni considerate siano utili allo scopo cui sono preposte in conformità ai principi generali di riqualificazione dell'ambiente urbano e di qualità ambientale.

COMUNE DI CURTI
Protocollo Interno N. 2803/2018 del 23-02-2018
Copia Documento

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Per *dehors* si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, privato o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto.
2. I *dehors* rappresentano installazioni a tempo determinato di strutture trasferibili e/o precarie, annesse ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale per la preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
3. Il regolamento individua due tipologie, come di seguito rappresentato:
   - **Tipo A** comprende le tipologie relative alla collocazione di tavoli e sedie, con o senza pedane, ed elementi di delimitazione, ombrelloni, gazebo. In questa tipologia sono comprese quelle attrezzature leggere che, di norma, assumono carattere temporaneo o stagionale.
   - **Tipo B** comprende le tipologie di istallazioni chiuse parzialmente o totalmente, appoggiate ad un fabbricato esistente, ovvero separate con struttura autonoma, ma comunque collegate funzionalmente ad un pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale per la preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.

via Piave n.90 – 81040 Curti (CE) – P. IVA: 00454800616 – C.F.: 80005190618 - Tel. 0823/842648 – 842852 – pec: servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it

4. I *dehors*, in base al periodo di installazione, potranno essere stagionali o annuali:
   - dehors stagionali possono essere richiesti per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni consecutivi nell'arco dell'anno solare;
   - dehors annuali possono essere richiesti per un periodo pari a 12 (dodici) mesi ed è rinnovabile annualmente.
5. L'area occupata dall'installazione, sia annuale che stagionale, non potrà essere in nessun modo trasformata in superficie lorda di pavimento o in volume urbanistico ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di edilizia e urbanistica.
6. Nel caso di dehors di tipo A, durante le ore di chiusura i tavoli, le sedie e gli ombrelloni dovranno essere rimossi e riposti ovvero tenuti in ordine.

ARTICOLO 3 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors dovranno essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio, essere utilizzati esclusivamente per l'accoglimento dei clienti e occupare un'area avente una dimensione complessiva non superiore a 100 mq di superficie utile di pavimento.
2. Le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, e in nessun caso occultare la vista di eventuali impianti semaforici o occupare aree destinate a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico.
   L'installazione dell'arredo non dovrà occultare la segnaletica verticale od orizzontale: il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica occultata, sentito il competente settore.
3. Considerando la proiezione della superficie coperta dal dehors, dovrà essere lasciato uno spazio libero di almeno 150 cm sul lato esterno rispetto all'area occupata per agevolare il deflusso dei clienti ed evitare assembramenti.
4. L'estensione lineare frontale dell'installazione di norma non dovrà essere superiore a quella del suolo privato o dell'immobile di cui costituisce pertinenza.
5. L'occupazione di suolo pubblico è soggetto al pagamento del canone come previsto dal Regolamento TOSAP.

COMUNE DI CURTI
Protocollo Interno N. 2803/2018 del 23-02-2018
Copia Documento

ARTICOLO 4- TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

1. Si definiscono di seguito le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di tipo A e B del seguente regolamento.
   - **Tipo A**: L'occupazione attrezzata di suolo pubblico, privato o privato ad uso pubblico avviene con tavoli e sedie, con o senza pedane ed elementi di delimitazione. Può essere effettuata rasente al muro, al margine del marciapiede o in spazi pedonali o da rendere tali. Nel caso di occupazione su marciapiedi o slarghi esterni, si dovrà assicurare l'accessibilità e l'attraversamento pedonale. Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili. L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole

via Piave n.90 – 81040 Curti (CE) – P. IVA: 00454800616 – C.F.: 80005190618 - Tel. 0823/842648 – 842852 – pec: servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it

e griglie di aerazione. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore o uguale a 16 cm, salvo casi particolari, ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale rampa di raccordo deve essere realizzata all'interno dell'area occupata. Gli elementi di delimitazione, atti ad individuare gli spazi in uso, possono essere costituiti da fioriere o recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili, di altezza massima consentita pari a 180 cm.

Gli ombrelloni e i gazebi potranno essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Le tende a pantalera, costituite da uno o più teli ritraibili, saranno agganciate alla facciata del fabbricato di pertinenza e con possibilità di punti di appoggio al suolo per aggetti superiori a 150 cm. Il punto di aggancio dovrà essere predisposto al di sopra delle aperture. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di 210 cm dal piano di calpestio. La profondità massima consentita è pari alla larghezza del suolo, fatto salvo l'obbligo di eventuale passaggio pedonale di 150 cm.

Tutti gli elementi ombreggianti (ombrelloni, tende, gazebo) avranno struttura portante in legno naturale, o tinto di colore bianco, o in metallo, mentre i teli saranno di colore bianco, écru o trasparente. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale, garantendo una buona stabilità della struttura.

- **TIPO B**: La loro localizzazione potrà interessare spazi liberi. Non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d'intralcio al passaggio pedonale. Per installazioni su aree alberate, le coperture non dovranno interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno 50 cm dal tronco degli stessi. L'altezza minima interna non potrà essere inferiore a 240cm e quella massima non potrà essere superiore a 350 cm.

  Il rapporto aeroilluminante dovrà essere garantito in misura di almeno 1/8 della superfice utile di pavimento del dehors. Il rapporto aeroilluminante deve essere verificato per la superfice utile di pavimento complessiva del dehors e del locale sede dell'esercizio, quando il dehors stesso viene installato in aderenza alle aperture verso l'esterno del locale. Le superfici di tamponamento e di copertura concorrono alla verifica del rapporto aeroilluminante.

  Le installazioni dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  - essere costituite da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento;
  - avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;
  - occupare una superficie utile di pavimento massima di 100 mq e non distare più di 10 m dagli esercizi cui sono riferite;
  - possedere i requisiti specifici dei pubblici esercizi di somministrazione ai sensi della vigente normativa di settore.

  Sono ammesse le seguenti tipologie di strutture portanti, ancorate al suolo con ganci e attacchi removibili:

  - in legno con profilati di massello o lamellari a sezione quadrata o rettangolare impregnati al naturale o tinti di colore bianco;
  - in metallo con profilati a sezione circolare o quadrata.

  Sono ammesse le seguenti tipologie di copertura:

COMUNE DI CURTI
Protocollo Interno N. 2803/2018 del 23-02-2018
Copia Documento

via Piave n.90 – 81040 Curti (CE) – P. IVA: 00454800616 – C.F.: 80005190618 - Tel. 0823/842648 – 842852 – pec: servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it

- tende di colore bianco, écru o trasparente;
- pannelli in vetro di sicurezza o policarbonato con tende interne ombreggianti in colore bianco o écru;
- tavolato ad incastro di legname impermeabilizzato.

Sono ammesse le seguenti tipologie di tamponamenti:

- pannelli con specchiatura trasparente, a meno di eventuale fascia opaca per altezza massima pari a 100cm dalla quota del pavimento interno, per le chiusure prospettanti su spazi aperti;
- pannelli frangivento;
- pannelli grigliati.

Si potrà predisporre un sistema ombreggiante interno con tenda di colore bianco o écru.

2. All'interno dei *dehors* sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse a condizione che l'illuminazione non prevalga su quella pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme in materia.
3. Tutti i materiali utilizzati per l'installazione dei dehors devono garantire il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione della normativa vigente in materia, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi".
4. Nei porticati è vietato realizzare arredi chiusi da tamponamento e copertura ed è consentito installare paratie frangivento in materiale trasparente o graticci lignei per rampicanti, con altezza non superiore a 210 cm.
5. I *dehors* devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte da tecnico abilitato nell'ambito della relazione da allegare alla domanda di autorizzazione.
6. Le installazioni non possono disporre di allacciamenti esclusivi relativi a luce, gas e acqua da parte degli enti erogatori.

COMUNE DI CURTI
Protocollo Interno N. 2803/2018 del 23-02-2018
Copia Documento

ARTICOLO 5 – PAVIMENTAZIONE

1. Il suolo deve essere preferibilmente lasciato a vista nei portici e nelle zone pavimentate con materiale lapideo.
2. In tutte le zone le pedane sono ammesse purché risultino semplicemente appoggiate e rispondano alle caratteristiche previste dall'articolo 4.

via Piave n.90 – 81040 Curti (CE) – P. IVA: 00454800616 – C.F.: 80005190618 - Tel. 0823/842648 – 842852 – pec: servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione alla installazione di dehors è subordinata al rilascio di Provvedimento unico conclusivo ai sensi del DPR n.160/2010 e s.m.i. da parte dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
2. Il SUAP cura l'istruttoria delle domande nel rispetto della legge 241/90 e s.m.i. e raccoglie i pareri degli Uffici Comunali coinvolti eventualmente anche a mezzo di Conferenza dei servizi interna.
3. Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
   - planimetrie in scala 1:50, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, carrai, e/o di chiusini per sottoservizi ecc...Devono inoltre essere indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, con particolari costruttivi in scala 1:20;
   - relazione tecnica con descrizione dei materiali utilizzati;
   - documentazione fotografica a colori (formato minimo 10x15 cm) del luogo dove l'arredo dovrà essere inserito;
   - per le installazioni su suolo privato, nulla osta della proprietà del suolo e/o del proprietario dell'unità immobiliare e/o delibera di condominio;
   - autocertificazione a firma del richiedente e del professionista in merito al rispetto delle norme vigenti, anche in materia igienico-sanitaria;
   - nel caso di tipologia A, autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili;
   - computo metrico per la stima del costo delle opere di smontaggio del dehors e di ripristino, redatto con il vigente prezzario delle opere pubbliche della regione Campania.
4. Tutti gli elaborati devono essere redatti e asseverati da tecnico abilitato alla professione.
5. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione all'installazione del dehors trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'installazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della voltura dell'autorizzazione stessa.

COMUNE DI CURTI
Protocollo Interno N. 2803/2018 del 23-02-2018
Copia Documento

ARTICOLO 7 - PROROGA AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. L'autorizzazione per l'installazione stagionale può essere prorogata previa presentazione di istanza in bollo al SUAP, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza originaria.
2. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 (duecentosettanta) giorni nell'arco dell'anno solare.

ARTICOLO 8 - RINNOVO AUTORIZZAZIONI ANNUALI

1. L'autorizzazione per l'installazione annuale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni riferite agli articoli 4 e 5.

via Piave n.90 – 81040 Curti (CE) – P. IVA: 00454800616 – C.F.: 80005190618 - Tel. 0823/842648 – 842852 – pec: servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it

2. Per ottenere il rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui l'arredo è annesso dovrà presentare al SUAP formale istanza in bollo 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'annualità.
3. All'istanza dovrà essere allegata autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, attestante la totale conformità dell'arredo a quello precedentemente autorizzato.
4. I termini del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione sono stabiliti in 60 (sessanta) giorni.
5. In caso di variazione del progetto è necessario presentare l'istanza in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.

ARTICOLO 9 – DANNI ARRECATI E GARANZIE

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro bene di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Il rilascio del Provvedimento unico conclusivo di cui all'articolo 6 è subordinato alla stipula di apposita polizza fideiussoria a garanzia della rimozione dell'installazione per un importo pari al costo delle opere di smontaggio e ripristino, così come stimate da computo metrico asseverato da tecnico abilitato e redatto con il vigente prezzario delle opere pubbliche della regione Campania.

COMUNE DI CURTI
Protocollo Interno N. 2803/2018 del 23-02-2018
Copia Documento

ARTICOLO 10 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. É fatto obbligo di mantenere lo spazio utilizzato in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costituitivi delle installazioni devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo degradati con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non necessita di autorizzazione.
5. Allo scadere dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione della stessa, il titolare è tenuto alla rimozione dell'installazione e al ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 11 - ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio ed è destinato all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nei dehors potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento di attività complementari, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria.

via Piave n.90 – 81040 Curti (CE) – P. IVA: 00454800616 – C.F.: 80005190618 - Tel. 0823/842648 – 842852 – pec: servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it

3. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore e nel rispetto del vigente Piano di zonizzazione acustica comunale e delle disposizioni in materia di attività rumorose.
4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.

ARTICOLO 12 - ORARIO

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso e le disposizioni previste da apposite ordinanze sindacali.

ARTICOLO 13- SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi vigenti, è applicata dal Comando di Polizia Locale la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80,00 (ottanta/00) euro ad un massimo di 500,00(cinquecento/00) euro.
2. Nel caso in cui venga accertata l'installazione su suolo senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 15 giorni dalla contestazione.
3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni e trasmettere la corrispondente segnalazione agli uffici competenti.
4. Qualora il titolare dell'esercizio cui l'installazione è annessa non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico dello stesso titolare o procedendo alla riscossione della polizza fideiussoria di cui all'articolo 9.
5. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione.
6. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni: scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
7. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.
8. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Locale.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
   - agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
   - la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico sanitarie;
   - i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

COMUNE DI CURTI
Protocollo Interno N. 2803/2018 del 23-02-2018
Copia Documento

via Piave n.90 – 81040 Curti (CE) – P. IVA: 00454800616 – C.F.: 80005190618 - Tel. 0823/842648 – 842852 – pec: servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it

2. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. L'autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
   - gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi come previsto nell'articolo 2, o le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
   - in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita ad arredo per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
   - nel caso di mancato invio della richiesta di rinnovo o proroga.
4. I provvedimenti di sospensione e revoca di cui ai commi precedenti sono adottati dal Responsabile del SUAP, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

COMUNE DI CURTI
Protocollo Interno N. 2803/2018 del 23-02-2018
Copia Documento

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento tutte le installazioni preesistenti sul territorio, allo scadere dell'autorizzazione o in caso di modifica, dovranno presentare domanda adeguandosi ai nuovi criteri.
2. Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutte le installazioni non autorizzate dovranno essere regolarizzate, conformandole, ove necessario, alle tipologie ammesse. Trascorso tale termine si procederà come previsto dall'articolo 13.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 e alle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

via Piave n.90 – 81040 Curti (CE) – P. IVA: 00454800616 – C.F.: 80005190618 - Tel. 0823/842648 – 842852 – pec: servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it